



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 19 del 28/03/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **marzo**, convocato per le ore 18:00, presso la Residenza municipale, nella sala consiliare E. De Giovanni, alle ore **18:11** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

	Presente	Assente
BOSI NICCOLÒ - Presidente	X	
ISOLA MASSIMO - Sindaco	X	
MARTINEZ MARIA LUISA	X	
BENEDETTI NICOLÒ		X
BALLARDINI SIMONA	X	
BIOLCHINI LUCIANO	X	
BASSANI GIULIA		X
AMADEI GIONATA	X	
SILVAGNI VIRGINIA		X
MATATIA ROBERTO		X
CAPPELLI RICCARDO	X	
LUCCARONI ANDREA	X	
VISANI ILARIA		X
MONTECCHIAN JURI	X	
NERI MARCO	X	
GRILLINI ALESSIO		X

	Presente	Assente
CAVINA PAOLO	X	
PENAZZI MASSIMILIANO	X	
ZOLI MASSIMO	X	
ALBONETTI ALVISE	X	
LIVERANI ANDREA	X	
CONTI ROBERTA		X
BERTOZZI STEFANO	X	
PADOVANI GABRIELE	X	
MAIARDI GIORGIA		X

Presenti n. 17

Assenti n. 8

Presiede NICCOLO' BOSI in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale, PAOLO CAMPIOLI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

SIMONA BALLARDINI

RICCARDO CAPPELLI

GABRIELE PADOVANI

[Alle ore 18:15 entra il consigliere BENEDETTI – presenti n. 18]

[Alle ore 18:16 entra il consigliere GRILLINI – presenti n. 19]

[Alle ore 18:29 entra il consigliere BASSANI- presenti n. 20]

[Alle ore 18:37 entra il consigliere SILVAGNI – presenti n. 21]

[Alle ore 18:51 entra il consigliere CONTI – presenti n. 22]

[Alle ore 19:07 entra il consigliere MATATIA – presenti n. 23]

[Alle ore 19:20 entra il consigliere VISANI – presenti n. 24]

[Alle ore 20:06 esce il consigliere CAVINA – presenti n. 23]

[Alle ore 20:57 esce il consigliere ALBONETTI – presenti n. 22]

[In via preliminare il Presidente propone che gli argomenti all'ordine del giorno contrassegnati rispettivamente con i numeri 8 – 9 – 10 siano trattati congiuntamente salvo garantire per ciascuno di essi la separata votazione. Nessun consigliere opponendosi, dispone procedersi in conformità alla proposta formulata.]

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- Art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n.214, che ha anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- Art.1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n.147 "Legge di stabilità 2014" che dal 1° gennaio 2014 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo

per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

- Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 738 a 783 che ha disciplinato la nuova Imposta Municipale Propria;
- Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022;

Precedenti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/07/2020 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2022 con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2022.

Motivo del provvedimento:

Preso atto del quadro normativo di cui sopra, premesso che l'art.1, commi dal n. 738 al n. 783, della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019 ha disposto:

- al comma 738, di abolire, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa rifiuti (TARI);
- al comma 780, di abrogare, dal 2020, tutte le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) non compatibili con il nuovo quadro legislativo, limitatamente alle norme relative all'IMU e alla TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Preso atto:

- che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e soddisfatte tutte le condizioni di cui alla lett. c) del comma 747 della Legge n. 160/2019, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/2004) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, alle condizioni di cui all'art.13, comma 3, del D.L. 2017/2011 la base imponibile è ridotta del 50% (art.1 c.747 L.160/2019);
- che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (art.1 c.760 L.160/2019);
- di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 secondo il quale "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (.....)";
- di quanto disposto dal comma 759 lettera g-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, modificato dall'art. 1 commi 81-82 della Legge 29/12/2022 n. 197 secondo il quale "sono esenti gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".

Dato atto che l'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019, modificato dall'art. 1 comma 837 lettera a della Legge 29/12/2022 n. 197, dispone che "A decorrere

dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”

Richiamato l'art. 1, comma 757 della Legge 160/2019, il quale dispone che “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

Richiamato l'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, modificato dall'art. 1 comma 837 lettera a della Legge 29/12/2022 n. 197, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”;

Richiamata la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 la quale ha chiarito che “E' evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.”;

Dato atto che alla data odierna il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 756 non è ancora stato reso disponibile;

Richiamata la Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21 settembre 2021 ad oggetto "Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021.";

Considerato che con la Legge del 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) si stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è differito al 30 aprile 2023;

Ritenuto di fissare per l'anno 2023 aliquote differenziate in una logica che coniughi esigenze di perequazione del carico fiscale con la necessità di preservare gli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria nelle seguenti misure:

1. **aliquota ordinaria del 1,06%** per le aree fabbricabili e per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sottoelencate;
2. **aliquota del 0,6%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
3. **aliquota del 0,1%** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
4. **aliquota del 0,58%** per gli alloggi diversi da quelli sociali, che non hanno le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed altri enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
5. **aliquota del 0,83%** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di

abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno e a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento della rata a saldo copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, subentri) devono essere necessariamente comunicate entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo;

6. **aliquota del 0,93%** per i terreni agricoli e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell'immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche.
7. **aliquota del 1,06%** per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D e alle categorie catastali del gruppo C diverse dalle pertinenze di abitazioni non utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate a pertinenze di abitazioni, comprese quelle eccedenti il limite imposto dalla norma e quelle di categoria C/6 che non costituiscono pertinenza di altra unità immobiliare.
8. **aliquota del 0,93%** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-C/3 e relative pertinenze, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, entro il 31/12 dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione. La comunicazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche;

Ritenuto inoltre di stabilire la **detrazione pari ad € 200,00** per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 21.12.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2023 alla dr.ssa Cristina Randi;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Faenza n. 11 del 23.12.2022 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2023 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

Visto il parere della competente commissione consiliare I^ "Bilancio, affari generali e risorse" del 21 e 23 marzo 2023;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si è espresso l'Organo di Revisione come da verbale n. 3 del 15 marzo 2023, conservato presso il Settore Finanziario;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Udito il presidente il quale, nessun altro consigliere intervenendo, pone in votazione la presente proposta deliberativa;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti espressi per alzata di mano:

Favorevoli	n. 15	Sindaco Partito Democratico Faenza Cresce Faenza Coraggiosa Movimento 5 Stelle
Contrari	n. 6	Zoli, Penazzi [Progetto Civico Faentino] Liverani, Conti [Lega Salvini Premier] Bertozzi [Fratelli d'Italia] Padovani [Area Liberale]
Astenuti	n. 1	Grillini [Italia Viva]

(presenti n. 22, votanti n. 21)

delibera

A. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

1. **aliquota ordinaria del 1,06%** per le aree fabbricabili e per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sottoelencate;
2. **aliquota del 0,6%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
3. **aliquota del 0,1%** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
4. **aliquota del 0,58%** per gli alloggi diversi da quelli sociali, che non hanno le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed altri enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
5. **aliquota del 0,83%** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno e a condizione che venga esibita entro il termine del pagamento della rata a saldo copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, subentri) devono essere necessariamente comunicate entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo;
6. **aliquota del 0,93%** per i terreni agricoli e per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione

attestante la concessione in uso gratuito dell'immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche.

7. **aliquota del 1,06%** per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D e alle categorie catastali del gruppo C diverse dalle pertinenze di abitazioni non utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate a pertinenze di abitazioni, comprese quelle eccedenti il limite imposto dalla norma e quelle di categoria C/6 che non costituiscono pertinenza di altra unità immobiliare.
 8. **aliquota del 0,93%** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-C/3 e relative pertinenze, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, entro il 31/12 dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione. La comunicazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche;
- B.** di stabilire la **detrazione pari ad € 200,00** per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- C.** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- D.** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- E.** di dare atto che l'applicazione delle aliquote di cui al presente provvedimento è coerente con la stima di gettito di cui alla previsione iscritta nel Bilancio di

Previsione 2023/2025;

- F. di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Infine,
stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Favorevoli	n. 16	Sindaco Partito Democratico Faenza Cresce Faenza Coraggiosa Movimento 5 Stelle Italia Viva
Contrari	n. 6	Zoli, Penazzi [Progetto Civico Faentino] Liverani, Conti [Lega Salvini Premier] Bertozzi [Fratelli d'Italia] Padovani [Area Liberale]
Astenuti	n. 0	

(presenti e votanti n. 22)

delibera

di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **3** del **28.03.2023**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BOSI NICCOLO'

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 74
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA*

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2023.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 07/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2023 / 74

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2023.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/03/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2023 / 74

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2023.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati gli elementi illustrati nel provvedimento in ordine ai riflessi contabili, esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 13/03/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28/03/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2023.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2023.

Li, 04/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28/03/2023

SERVIZIO TRIBUTI

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2023.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/04/2023 decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SAMA ENRICO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 28/03/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMU ANNO 2023.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/04/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 20/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SUCCI MILVA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)